

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Legale

CIRCOLARE CLIENTI

D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147

Tributi regionali e locali: le principali novità operative

12 AGOSTO 2026 Entrata in vigore	1° GENNAIO 2027 Numerose novità operative	1° GENNAIO 2028 Nuove regole bollo auto
--	---	---

Gentile Cliente,

Il Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2026, interviene in modo organico sulla fiscalità regionale e locale e sull'attuazione del federalismo fiscale. Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026. La presente circolare sintetizza le disposizioni di maggiore interesse operativo per imprese, professionisti e privati.

01 RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE E COMPLIANCE

- Regioni ed enti locali sono chiamati a potenziare informazione, assistenza e consulenza, semplificare gli adempimenti, prevenire errori e favorire l'adempimento spontaneo.
- È prevista la possibilità di introdurre forme di compensazione tra tributi del medesimo ente e di assicurare il tempestivo rimborso degli importi erroneamente riscossi.
- Gli enti devono adeguare i propri ordinamenti ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente.
- Prima dell'accertamento possono essere inviate comunicazioni di compliance con gli elementi acquisiti dall'ente. Il contribuente può fornire chiarimenti e documentazione e, ove ne ricorrano i presupposti, regolarizzare mediante ravvedimento.
- Possono essere utilizzati avvisi bonari per tardivi, parziali od omessi versamenti, con termini per il pagamento e per la presentazione di chiarimenti.

02 PAGAMENTO CON ADDEBITO DIRETTO

- Regioni ed enti locali possono prevedere riduzioni di aliquote o tariffe per i tributi pagati mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale, secondo le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.
- La facoltà non riguarda le entrate rimosse esclusivamente mediante versamento unitario tramite F24.

03 CRISI D'IMPRESA

- Il trattamento dei debiti tributari previsto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza viene esteso anche ai tributi di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane.
- Per le imprese in difficoltà è quindi opportuno considerare anche IMU, TARI e altri tributi locali nella valutazione degli strumenti di regolazione della crisi.

04 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE

- Dal 1° gennaio 2027, salvo diversa decorrenza prevista dalla normativa regionale, gli atti di accertamento dei tributi regionali sono strutturati come titoli esecutivi e contengono l'intimazione al pagamento.
- Per gli importi fino a 10.000 euro è previsto un sollecito prima dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive; sono previste ulteriori garanzie per gli importi fino a 1.000 euro.
- In assenza di diversa disciplina regionale, la rateizzazione può arrivare a 72 rate mensili per debiti superiori a 20.000 euro, in presenza di temporanea e obiettiva difficoltà.
- Schema ordinario: fino a 100 euro nessuna rateizzazione; 100,01–500 euro fino a 4 rate; 500,01–3.000 euro da 5 a 12; 3.000,01–6.000 euro da 13 a 24; 6.000,01–20.000 euro da 25 a 36; oltre 20.000 euro da 37 a 72 rate.
- La decadenza dalla dilazione e l'eventuale proroga sono disciplinate dal decreto; occorre verificare anche le eventuali regole regionali applicabili.

05 SANZIONI TRIBUTARIE DAL 1° GENNAIO 2027

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.:
04971680725

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Legale

- Le sanzioni regionali e locali vengono coordinate con il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
- Per le fattispecie interessate dalle nuove disposizioni, l'omessa dichiarazione può comportare una sanzione pari al 100% del tributo non versato, con minimo 50 euro; l'infedele dichiarazione può comportare il 40%, con minimo 50 euro.
- Le nuove misure indicate dal decreto si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.

06 TASSA AUTOMOBILISTICA: SOCIETÀ E SEDI

- Per le persone giuridiche la competenza territoriale considera la sede legale; se diversa, rileva la sede in cui avviene in via principale la gestione ordinaria.
- Le società già iscritte al Registro delle imprese devono verificare e, ove necessario, aggiornare nel REA l'informazione relativa alla sede rilevante ai fini della tassa automobilistica entro il termine previsto.
- La disciplina viene coordinata anche con i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente.

07 BOLLO AUTO DAL 1° GENNAIO 2028

- La tassa automobilistica sarà corrisposta annualmente in un'unica soluzione e riferita a 12 mesi decorrenti dal mese di immatricolazione.
- Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione.
- Per i pagamenti successivi, la scadenza sarà l'ultimo giorno del mese di immatricolazione, secondo le regole applicabili al veicolo.
- Le Regioni possono prevedere il pagamento quadrimestrale per specifiche tipologie di veicoli.

08 IMU: DICHIARAZIONE E RENDITA CATASTALE

- La dichiarazione IMU viene ricondotta a una presentazione esclusivamente telematica, secondo modalità approvate con decreto del MEF.
- Il termine ordinario è il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o della variazione rilevante.
- In caso di rendita catastale rettificata e impugnata, il decreto disciplina i termini entro i quali il Comune può recuperare la maggiore IMU e le modalità di rimborso delle somme eventualmente non dovute.

09 TARI E GESTIONE DEI RIFIUTI

- Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando l'avvio al riciclo o recupero, sono escluse dalla componente tariffaria collegata alla quantità conferita.
- La scelta tra servizio pubblico e mercato deve essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e deve essere mantenuta per almeno due anni.
- È prevista una riduzione della tariffa per specifiche attività di compostaggio aerobico individuale.
- La dichiarazione TARI viene collegata a un termine di 90 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

10 CANONE UNICO, IPT E ALTRE ENTRATE LOCALI

- Le regole sulla pubblicazione delle delibere relative al Canone unico patrimoniale vengono coordinate con quelle previste per gli altri tributi locali.
- Le delibere e i regolamenti già adottati per gli anni 2021-2025 possono conservare efficacia nei casi e con le modalità transitorie previste dal decreto.
- Ai fini dell'occupazione del suolo pubblico sono esclusi dal relativo ambito balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- Per l'IPT viene modificato da 90 a 180 giorni uno specifico termine previsto dalla disciplina.

70032 BITONTO (BA) – Via Piave, 47 – Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@pec.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 – C.F.: SRC VTI 67H26 A893M – P.I.:
04971680725

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Legale

11 IRAP, ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF E FEDERALISMO

- Le Regioni acquisiscono maggiore autonomia nella disciplina dell'addizionale regionale IRPEF, comprese eventuali soglie di esenzione nei limiti previsti.
- L'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF resta all'1,23%, ferma la possibilità di variazione nei limiti di legge.
- Vengono aggiornate le disposizioni sull'autonomia regionale in materia di IRAP.
- Dal 2027 viene attribuita alle Regioni a statuto ordinario una compartecipazione al gettito IRPEF, destinata anche a sostituire specifici trasferimenti statali.
- Il decreto prevede inoltre una compartecipazione al gettito IRPEF per Province e Città metropolitane nell'ambito del completamento del federalismo fiscale.

12 COSA DEVE FARE IL CLIENTE

- Verificare eventuali posizioni IMU, TARI e altri tributi locali ancora aperte.
- Controllare tempestivamente comunicazioni, compliance e avvisi bonari provenienti da Comuni, Regioni e soggetti della riscossione.
- Valutare la rateizzazione in presenza di debiti locali significativi e, per le imprese in difficoltà, gli strumenti del Codice della crisi.
- Per le società con veicoli, verificare sede legale, sede di gestione ordinaria principale e dati REA.
- Per le utenze non domestiche TARI, verificare modalità di gestione dei rifiuti, documentazione di riciclo/recupero e scadenze.
- Monitorare le deliberazioni regionali e comunali che daranno attuazione alle nuove facoltà previste dal decreto.

13 QUADRO RAPIDO DELLA RATEIZZAZIONE

IMPORTO DEL DEBITO	NUMERO MASSIMO DI RATE
Fino a € 100	Nessuna
€ 100,01 – € 500	4
€ 500,01 – € 3.000	12
€ 3.000,01 – € 6.000	24
€ 6.000,01 – € 20.000	36
Oltre € 20.000	72

ATTENZIONE La disciplina contiene decorrenze diverse e numerose disposizioni che richiedono coordinamento con leggi regionali, regolamenti comunali e provvedimenti attuativi. La presente circolare è informativa: per le singole posizioni si consiglia di rivolgersi allo Studio prima di assumere iniziative.

Fonte normativa: D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nella G.U. n. 185 dell'11 agosto 2026, S.O. n. 30; testo ripubblicato con note nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2026, S.O. n. 33.